

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2441

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA  
(SPADOLINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(GORIA)

COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI  
(NICOLAZZI)

E COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE  
(CARTA)

Ammodernamento e rinnovamento del servizio dei fari  
e del segnalamento marittimo

*Presentato il 12 gennaio 1985*

ONOREVOLI DEPUTATI! — È noto che, nell'ambito delle predisposizioni per l'assistenza al traffico marittimo, i servizi dei fari e dei segnalamenti svolgono, specie per quel che attiene al traffico costiero e a quello portuale, un ruolo fondamentale per la sicurezza della navigazione. Ciascun servizio nazionale si inserisce nella rete mondiale di assistenza concorrendo a mantenerla integra ed efficiente.

In Italia, sin dal 1910, il compito è affidato alla Marina militare (regio decreto

17 luglio 1910, n. 568) la quale, ad eccezione della costruzione e delle riparazioni straordinarie dei manufatti riservate al Ministero dei lavori pubblici, provvede, con personale e mezzi propri, ad ogni altra incombenza relativa all'esercizio del servizio.

Questo si compone di una vasta rete di segnalamenti di vario tipo (luminosi, acustici, galleggianti) e di radiofari, la quale, per essere mantenuta in efficienza, abbisogna di un adeguato supporto tecnico-

logistico costituito da officine per la preparazione e la riparazione degli apparati, da mezzi terrestri e navali opportunamente attrezzati per i controlli e la manutenzione nonché da autoveicoli e imbarcazioni per il collegamento con gli impianti, spesso ubicati in località impervie o raggiungibili soltanto via mare.

Per assicurare l'operatività di un siffatto complesso organizzativo la difesa destina annualmente circa 4 miliardi di lire per le spese di esercizio e appena 1 miliardo di lire per il rinnovamento e l'adeguamento tecnologico dei mezzi.

L'esiguità di quest'ultima somma, che rappresenta peraltro il massimo sforzo possibile in relazione alle note ristrettezze del bilancio militare, consente a malapena di assicurare un livello di funzionalità delle sistemazioni esistenti appena accettabile e certamente non permette di impostare un programma, sia pur minimo, per pervenire in tempi ragionevolmente brevi alla sostituzione degli impianti logori e di quelli obsoleti.

Di qui un progressivo processo di deterioramento e di superamento tecnico del sistema cui occorre porre riparo con immediatezza per evitare che il decadimento del livello di efficienza e di affidabilità delle attrezzature finisca per compromettere la sicurezza nel delicato settore.

Gli interventi che non è più possibile procrastinare riguardano la segnaletica (automazione dei segnalamenti, ammodernamento di circa l'80 per cento dei radiofari, sostituzione della quasi totalità della

segnaletica galleggiante), le infrastrutture (rifacimento, riparazione e revisione di un numero assai rilevante di manufatti operativi e di supporto logistico), le officine (adozione di apparecchiature e strumentazioni più moderne e funzionali), automezzi e mezzi navali (incremento delle dotazioni e adeguamento qualitativo delle stesse).

Per il soddisfacimento di dette esigenze occorre avviare un programma di interventi il cui costo, valutato secondo il criterio delle necessità minime in rapporto alla situazione economica del paese, ammonta a 64 miliardi di lire da suddividere in un arco temporale di cinque anni.

E un impegno finanziario al quale lo Stato non può sottrarsi in quanto indispensabile per la salvaguardia di un interesse primario, il cui carattere di generalità trascende l'ambito nazionale.

In relazione a quanto sopra è stato predisposto l'unito disegno di legge con il quale il Ministro della difesa, per assicurare l'efficienza del servizio, è autorizzato a predisporre e realizzare, nel quinquennio 1985-1989, un programma di ammodernamento e di adeguamento infrastrutturale e di rinnovamento delle apparecchiature, delle attrezzature e dei mezzi navali e di trasporto terrestre (articolo 1).

Per l'attuazione del programma l'articolo 2 del disegno di legge richiama la particolare procedura contrattuale prevista dalla legge 22 marzo 1975, n. 57, sulla costruzione e ammodernamento di mezzi navali della Marina militare.

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

1. Per assicurare l'efficienza del servizio dei fari e del segnalamento marittimo il Ministro della difesa è autorizzato a predisporre e realizzare, nel quinquennio 1985-1989, un programma di ammodernamento e adeguamento infrastrutturale e di rinnovamento delle apparecchiature, delle attrezzature e dei mezzi navali e di trasporto terrestre.

2. Il programma è comunicato alle Camere entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Ministro della difesa, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero, presenta annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del programma.

## ART. 2.

1. Per i progetti e i contratti nonché per gli atti di concessione e le convenzioni necessari per l'attuazione del programma di cui al precedente articolo 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 2, terzo, quarto e quinto comma, della legge 22 marzo 1975, n. 57, reso il parere del comitato ivi previsto obbligatorio ma non vincolante e integrato il comitato stesso dall'ispettore del servizio dei fari e del segnalamento marittimo e, per gli affari relativi alle opere di competenza della direzione generale dei lavori, del demanio e dei materiali del genio del Ministero della difesa, dal titolare di quest'ultima direzione generale.

2. Copia del verbale di ogni seduta del comitato è trasmessa dal Ministro della difesa alle Commissioni competenti del Parlamento.

3. È riconosciuta all'amministrazione militare la facoltà di cui all'articolo 3 della legge 22 marzo 1975, n. 57.

## ART. 3.

1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è previsto in 64 miliardi di lire.

2. Alla copertura dell'onere annuo di lire 11 miliardi previsto per gli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1985-1987 nel capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli stessi anni utilizzando l'apposito accantonamento.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. La quota di spesa per ciascuno degli anni successivi al 1987 è determinata annualmente con la legge finanziaria.